

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CAUSE  
DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI  
GARA EX ART. 77 D. LGS. 18.04.2016, N. 50.**

La sottoscritta Ing. Barbara Luchetti, ai fini della nomina a presidente della commissione giudicatrice avente il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche relativamente alla procedura di gara bandita dalla Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore per l'affidamento del servizio rientrante nella categoria di Manutenzione strade: sfalcio di pertinenze stradali e argini di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di ventiquattro mesi suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali). CIG LOTTO 1: 8571473B46 - CIG LOTTO 2: 8571566806 - CIG LOTTO 3: 8571613ECD,

**dichiara**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6<sup>1</sup>, dell'art. 42<sup>2</sup> del D. Lgs. n. 50/2016 nonché della Direttiva

---

<sup>1</sup> **Art. 77 “Commissione giudicatrice” – commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016:**

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

<sup>2</sup> **Art. 42 “Conflitto di interesse” del D. Lgs. 50/2016:**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

concernente criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e relativi eventuali compensi delle commissioni giudicatrici degli appalti e delle concessioni PG n. 65268/2019 e presa visione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato offerta:

- 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
- 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
- 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012<sup>3</sup> e al D. Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata, in quanto non sussistono, a proprio carico, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nel procedimento di gara;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla Città metropolitana di Bologna e ad astenersi dalla funzione.
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

---

Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

<sup>3</sup> **Art. 1 comma 41 della L. 190/2012:**

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto sopra dichiara di accettare espressamente la nomina a componente della commissione giudicatrice e di essere a conoscenza che la partecipazione alla stessa è svolta a titolo gratuito.

Bologna, 11 febbraio 2021

Barbara Luchetti

*(documento firmato digitalmente)*